

## **IL TESTO DELL'ACCORDO**

### **Premesso**

- Il dettato del D.Lgs 10 settembre 2003, n° 276 e successive modifiche in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 49 ;
- Le circolari del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 14 ottobre 2004, n° 40 e 15 Luglio 2005 n° 30;
- La consolidata esperienza contrattuale che ha determinato nel tempo la nascita di importanti Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali per il settore dell'Artigianato , del Commercio, ecc.
- La disciplina dei contratti collettivi di lavoro che hanno disciplinato la normativa dell'apprendistato professionalizzante;

### **Constatato che**

- In provincia di Bergamo, anche nel rispetto delle deleghe contrattuali, tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono stati siglati importanti ed innovativi accordi sindacali per regolamentare la formazione e la relativa erogazione per l'apprendistato professionalizzante previsto dalla contrattazione collettiva affidando al contempo la validazione e il monitoraggio del percorso formativo agli Enti Bilaterali ;
- Gli accordi siglati hanno interessato il settore dell'Artigianato e delle Pmi dell'edilizia ed affini; l' Artigianato e le Pmi del manifatturiero e dei servizi ; il settore del Commercio e dei servizi ; la Piccola Industria - Confapi-;
- Tali accordi hanno previsto , nell'ambito del monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, pari a 120 ore annue o diversa quantità prevista dalla contrattazione collettiva, una formazione mista interna ed esterna sviluppata su 42 di formazione trasversale esterna e le restanti ore in formazione interna anche on the job;

### **Verificato che**

- La normativa legislativa introdotta con il DL 112 /2008 convertito in legge 6 agosto n° 2008 n° 133 ha inserito all'art. 49 del D.Lgs 276/2003 il *comma 5-ter* che ha previsto che“ *in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli Enti Bilaterali. I contratti collettivi e gli Enti Bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo*”;
- Il contenuto della circolare 10 novembre 2008, n° 27, del Ministero del Lavoro , della Salute e delle Politiche Sociali con la quale lo stesso Ministero torna sulla disciplina dell'apprendistato professionalizzante al fine di semplificare la complessa regolamentazione di tale istituto ;

**Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:**

1. Le parti intendono continuare nel governo e nella gestione bilaterale dell'apprendistato professionalizzante seguendo, con attenzione, le evoluzioni legislative regionali e/o nazionali;
2. Inoltre viene confermato il modello delineato negli accordi provinciali su richiamati che, fermo restando il rispetto delle normative definite dai Ccnl nazionali e dall'attuale legislazione, privilegia una formazione mista interna ed esterna assistita da un Tutor esterno;
3. La formazione trasversale e professionalizzante potrà, quindi, essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e- learning, on the job, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, visite aziendali, dispense , dvd e quant'altro ritenuto utile dalle parti firmatarie il presente accordo;
4. A modifica e integrazione degli accordi provinciali su richiamati, si concorda che nella prima annualità del contratto di apprendistato professionalizzante almeno 24 ore, sulle 42 ore di formazione trasversali, dovranno essere erogate in modalità di formazione esterna ;
5. In questo ambito formativo di 24 ore, rivestiranno particolare attenzione i contenuti relativi alla sicurezza e prevenzione degli infortuni e la conoscenza delle normative del rapporto di lavoro;
6. Nelle annualità successive le parti concordano che dovranno invece essere erogate almeno 16 ore di formazione trasversale in modalità di formazione esterna tesa a verificare e valorizzare la crescita di competenze professionali realizzata in azienda.;
7. In funzione a specifiche esigenze che emergeranno per comparto, o settore, , le parti programmeranno , attraverso la bilateralità, ulteriori proposte formative esterne connesse alle esigenze dell'impresa ed all'evoluzione del percorso professionalizzante dell'apprendista;
8. La formazione così regolamentata , trasversale e professionalizzante, dovrà essere documentata mediante idonea documentazione concordata tra le parti nel rispetto della legislazione vigente;
9. Le parti, inoltre, riconoscono agli Enti Bilaterali operanti in Provincia di Bergamo, espressione di accordi sindacali stipulati tra le Associazioni Imprenditoriali aderenti a Imprese & territorio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, l'importante ruolo di gestori della formazione dell'apprendistato professionalizzante e di validatori dei percorsi formativi costruiti nell'ambito dei singoli Ccnl per l'apprendistato professionalizzante, con l'obiettivo strategico di dar luogo ad un unico sistema bilaterale territoriale con gestione mutualistica tra i vari settori rappresentati dal Comitato Imprese & Territorio;
10. Vengono inoltre istituite, o confermate, le figure di Tutor formativi “ esterni” che, integrando l'azione del tutor formativo interno, in qualità di strumento operativo dell'Ente Bilaterale, avranno il compito di affiancare, aiutandone l'equilibrata evoluzione, i percorsi formativi progettati.

11. Gli Enti Bilaterali assumeranno la gestione delle ore di formazione trasversali sopra concordate e sovrintenderanno alle attività formative interne della parte professionalizzante, mediante la figura del Tutor , alle azioni parallele di formazione svolte con il ricorso a strumenti cartacei e/o informatici;
12. Le parti si impegnano, nell'autonomia contrattuale dei diversi settori, a stabilire le modalità per l'introduzione di contributi mutualistici a carico delle imprese per supportate le iniziative formative e l'operatività degli Enti Bilaterali;
13. Il presente accordo si applica alle aziende aderenti alle parti datoriali firmatarie che hanno sede operativa e/o legale in Provincia di Bergamo e che applichi integralmente il Ccnl di riferimento;
14. Il presente accordo assume valenza di sperimentazione per tutto l'anno 2009. Alla scadenza le parti si incontreranno per assumere le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie al fine di garantire una migliore efficacia nella gestione e nella formazione degli apprendisti;
15. Le parti concordano la costituzione di un gruppo tecnico paritetico con il compito di definire le linee operative e la predisposizione della documentazione ritenuta necessaria per l'attivazione della procedura di validazione dei percorsi formativi, la documentazione e l'approfondimento degli ambiti di copertura della contribuzione mutualistica , la documentazione necessaria atta ad attestare l'avvenuta formazione e quant'altro ritenuto necessario dalle parti .